



COMUNICATO UFFICIALE N.17 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 11/AA e N. 12/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 877 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. **Ciro AGNESE** e della società **ASD FUTSAL ISCHIA S. ANTUONO** avente ad oggetto la seguente condotta:

CIRO AGNESE, all'epoca dei fatti Presidente della soc. *Asd Futsal Ischia S. Antuono*, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore **Acatrinei Catalin** e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara **ASD Massa Vesuvio – Asd Futsal Ischia S. Antuono** dell'11/11/2017 valevole per il campionato di Calcio a Cinque Serie C/2;

ASD FUTSAL ISCHIA S. ANTUONO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. **Ciro AGNESE** in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società **ASD FUTSAL ISCHIA S. ANTUONO**;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. **Ciro AGNESE** e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e un punto di penalizzazione per la società **ASD FUTSAL ISCHIA S. ANTUONO**;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1140 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Bruno FERRARI e della società POL. VIRTUS MANERBIO avente ad oggetto la seguente condotta:

BRUNO FERRARI, all'epoca dei fatti calciatore della società POL. VIRTUS MANERBIO, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., per aver, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione di una precedente gara durante la quale era stato espulso (per doppia ammonizione) dal terreno di gioco dall'Arbitro Sig. Giorgio GUERINI della Sez. A.I.A. di Brescia, gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio di quest'ultimo nonché, per l'effetto e più in generale, quello proprio dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni quali propalate attraverso messaggi inviati sul profilo personale del predetto associato A.I.A.;

POL. VIRTUS MANERBIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al proprio tesserato Bruno FERRARI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Franco PEZZI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. VIRTUS MANERBIO e Bruno FERRARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 20 (venti) di squalifica a decorrere dall'inizio della stagione sportiva agonistica 2019/2020, da far coincidere con la prima giornata di Coppa Italia/Coppa Lombardia, per il Sig. Bruno FERRARI e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società POL. VIRTUS MANERBIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina